

Fanghi biologici in agricoltura

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha confermato che la materia di spandimento dei fanghi in agricoltura attiene all'ambito di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Si tratta, pertanto, di materia di competenza statale, secondo il riparto di competenze previsto dalla Costituzione, da integrare con le disposizioni di settore, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 che riconosce un potere diretto alle Regioni.

Sulla base di tali presupposti normativi, il Consiglio di Stato riconosce che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura, restando riservata agli stessi soltanto la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione in materia di igiene. Secondo i giudici del Consiglio di Stato, pertanto, l'esercizio del potere di pianificazione da parte dei Comuni non si estende fino alla possibilità di fissare limiti e condizioni di utilizzazione dei fanghi in agricoltura risultando, pertanto, necessario annullare la delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) nella parte in cui risulta disciplinata l'attività di spandimento di fanghi, ammendanti, correttivi e digestati. L'attenzione in materia di fanghi in agricoltura secondo la Coldiretti continua ad essere elevata a causa dei potenziali effetti tossicologici che possono derivare dall'impiego di matrici fertilizzanti al fine di garantire il corretto recupero di nutrienti. I fanghi da depurazione infatti, se, da un lato, costituiscono una delle matrici organiche di scarto utilmente impiegate in agricoltura per sostituire i fertilizzanti chimici di sintesi, dall'altro sollevano preoccupazioni per gli effetti nocivi che possono produrre sui suoli, sulla vegetazione, sugli animali e sulla salute delle persone, quando risultino contaminati da sostanze tossiche. Occorre partire da una revisione della disciplina sui fanghi di depurazione per uso agronomico dettata dal d.lgs. 99/1992 al fine di assicurare un quadro normativo coerente con le disposizioni in materia di gestione e trattamento dei rifiuti di cui alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, prevedendo, altresì, un meccanismo di coordinamento con la normativa sui fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010. Una vantaggiosa alternativa è rappresentata dall'impiego del digestato equiparato che continua ad essere una priorità non solo per chiudere il ciclo dei nutrienti e del carbonio ma anche per assicurare la salubrità dei suoli attraverso l'impiego di fertilizzanti organici in grado di sostituire l'impiego di sostanze chimiche di sintesi. È fondamentale, quindi, puntare sulla cultura del biodigestato per invertire la rotta della dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di fertilizzanti di origine chimica e avviare una filiera del fertilizzante sostenibile made in Italy basata sui principi della bioeconomia circolare che consente di valorizzare i residui aziendali delle imprese agricole e zootecniche